

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CIVICA **"VICENZA CAPOLUOGO"**

CAPITOLO I – Denominazione, sede, scopi, attività

Articolo 1- Denominazione dell'Associazione

E' costituita l'associazione civica denominata "VICENZA CAPOLUOGO" con sede legale in Vicenza.

Articolo 2- Scopi dell'Associazione

L'Associazione, a carattere volontario, non ha finalità di lucro. Ha lo scopo di :

- promuovere la cultura civica, intesa come presenza democratica competente circa la vita amministrativa della città, attraverso la conoscenza, l'approfondimento e la discussione dei temi politico-amministrativi centrali per la qualità della vita di Vicenza e dei comuni contermini;*
- incrementare una partecipazione attiva dei cittadini alla vita delle istituzioni pubbliche e degli organismi rappresentativi in sintonia con valori umani e politici come il rispetto reciproco, la solidarietà fra generazioni presenti e future e con la natura, l'integrazione sociale, economica e culturale fra "diversità, la fiducia vigile verso le istituzioni democratiche, la speranza nella pace;*
- consentire alla ricchezza culturale, sociale, politica ed umana delle persone di trovare un luogo di ascolto reciproco e di espressione libera da pregiudizi, così da realizzare un circuito virtuoso fra singoli ed istituzioni pubbliche;*
- sollecitare lo studio e la predisposizione di programmi o progetti mirati a servizio della città e della provincia;*
- denunciare alla pubblica attenzione ogni disfunzione amministrativa e provvedimenti che appaiono lesivi di interessi del Cittadino;*
- promuovere qualsiasi altra iniziativa utile per il miglior conseguimento dell'attività sociale anche sotto il profilo dei rapporti tra il Cittadino e la Amministrazione Pubblica o assimilate.*

Articolo 3- Attività dell'Associazione

L'associazione esplica la sua attività basandosi esclusivamente sul volontariato dei soci.

Per conseguire i fini di cui all'art. 2, l'Associazione realizza iniziative di varia natura quali convegni, dibattiti, attività editoriali e di comunicazione sociale, programmi di studio e di ricerca, corsi di formazione, attività educative, in collaborazione anche con Enti pubblici e privati, Istituti scolastici e altre Associazioni ed ogni altra forma di iniziativa che il Direttivo dell'Associazione ritenga utile per perseguire gli scopi associativi.

Potrà infine sostenere (non economicamente) persone impegnate nell'Amministrazione Comunale o in altri Enti Pubblici che si riconoscano nei valori e nelle finalità di cui all'art. 2 .

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà possedere e/o gestire/finanziare attività e strutture di solidarietà e formazione civile, concludere contratti e accordi con altre associazioni e terzi in genere.

L'Associazione può reperire o erogare fondi solo per progetti connessi alle finalità istituzionali sopra indicate.

CAPITOLO II – Iscrizione, requisiti, diritti, decadenza

Articolo 4- Iscrizione all'Associazione

Sono ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di soci:

- I fondatori, ovvero quelle persone che sono intervenute alla costituzione dell'Associazione;
- Le persone fisiche maggiorenni che si riconoscono nelle finalità di cui all'art. 2.

Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno presentare apposita domanda dichiarando di accettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno.

L'accettazione delle domande di ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'associazione, hanno diritto di voto e sono eleggibili nelle cariche sociali; la loro appartenenza all'Associazione non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Il numero dei soci è illimitato.

Articolo 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde :

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto, senza diritto al rimborso delle quote sociali già pagate;
- b) per decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità della quota;
- c) per esclusione.

L'esclusione del socio è deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo per incompatibilità delle sue attività e dei suoi comportamenti con l'appartenenza all'Associazione.

Contro tutte le decisioni di cui al presente articolo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri di cui al successivo art. 13 .

La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili, , e comunque non rivalutabili né ripetibili in nessun caso..

CAPITOLO III – Organi e strutture

Articolo 6- Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea generale dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Probiviri
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito, tranne il rimborso delle spese vive per l'esecuzione delle mansioni.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'associazione. Gli altri soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Articolo 7- Assemblea dell'Associazione

L'Assemblea dell'Associazione, massimo organo deliberativo, è costituita dagli associati che hanno versato la quota annuale e viene convocata dal Presidente ordinariamente almeno una volta all'anno.

Spetta all'assemblea deliberare sulle seguenti materie:

- indirizzi generali e linee programmatiche dell'Associazione relativamente a quanto indicato all'art. 3;

- rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo;
- quota associativa annuale;
- regolamento interno;
- elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e degli organi associativi ogni tre anni;

In sede straordinaria, l'Assemblea delibera su:

- modifiche da apportare allo Statuto;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione

La carica di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di segretario e/o coordinatore ricoperta in associazioni politiche.

Ciascun partecipante all'assemblea ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe da parte degli assenti.

L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito a tutti i soci tramite posta ordinaria, fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza, contenente l'Ordine del Giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

L'assemblea può inoltre essere convocata, tanto in sede ordinaria che straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o, su richiesta motivata e indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per:

- modifiche dello Statuto, che devono essere approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci presenti;
- scioglimento e liquidazione dell'Associazione, che richiedono il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente, che nomina un Segretario e, se **necessario**, due scrutatori.

Articolo 8- Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Sono eleggibili solo i Soci in regola con l'iscrizione e il versamento della quota.

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i Parlamentari, gli Assessori Regionali, Provinciali e Comunali del Comune di Vicenza, i Consiglieri Regionali, Provinciali, Comunali e Circoscrizionali del Comune di Vicenza nonché i Coordinatori della Rete Civica Regionale e Provinciale in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al comma precedente. I membri di diritto non possono assumere la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. I membri di diritto non concorrono alla formazione del numero di componenti previsto dal comma precedente, mentre partecipano a pieno diritto a tutte le attività del consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri (esclusi quelli di diritto) si riduca prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione procedendo alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti ed eventualmente in casi estremi per cooptazione.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea elettiva.

In caso di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive, si provvede alla sostituzione del membro con le stesse modalità del comma precedente.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se è presente la maggioranza dei membri in carica.

Articolo 9- Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, studia e sviluppa le attività necessarie per il raggiungimento degli scopi dell'associazione e adotta tutti i provvedimenti conseguenti.

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto, può redigere l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario dell'Associazione, assume tutte le decisioni non espressamente riservate all'Assemblea.

Il Tesoriere è delegato dal Presidente per la gestione di cassa e tiene la contabilità con la facoltà di riscuotere somme e valori, di effettuare pagamenti, di rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive.

Articolo 10- Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, coordina l'attività del Consiglio e presiede l'assemblea; cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio. Il Presidente può delegare al Vice presidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo funzioni di propria competenza.

Articolo 11- Durata cariche sociali

Tutte le cariche sociali durano un triennio. Le stesse persone possono essere rielette.

Le decisioni degli organi dell'Associazione, salvo quelle relative alle modifiche dello Statuto, all'elezione dei componenti del Consiglio e del Presidente, sono adottate con voto palese.

Articolo 12- Commissioni ed esperti

Allo scopo di attuare le finalità di cui all'art. 2, il Consiglio potrà istituire commissioni di studio o di lavoro formate da esperti scelti anche al di fuori dei Soci.

Articolo 13- Collegio dei Probiviri

L'Assemblea elegge tra i Soci in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al primo comma dell'art. 8, il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e un supplente. Ogni controversia tra i Soci, tra i Soci e l'Associazione e tra organi dell'Associazione è deferita al Collegio dei Probiviri che opera quale arbitro amichevole compositore.

Articolo 14- Collegio dei revisori

L'Assemblea elegge tra i Soci in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al primo comma dell'art. 8, il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri effettivi ed un supplente. Non possono essere eletti revisori i membri del Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti controllano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigono la relazione riguardante il bilancio annuale, accertano la consistenza di cassa.

CAPITOLO IV – Finanziamento e Gestione Amministrativa

Articolo 15- Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali;*
- da contributi, finanziamenti e donazioni di Enti o privati;*
- da qualsiasi forma di finanziamento o autofinanziamento sia ritenuto dal Direttivo eticamente corretto ed accettabile e coerente con le finalità ed i principi cui si ispira l'Associazione.*

Articolo 16 – Esercizio sociale

L'anno finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario e lo presenta all'Assemblea dei soci. Il rendiconto economico e finanziario in particolare deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

Articolo 17 – Distribuzione di utili

L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa direttamente connesse. Durante la vita dell'associazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, a meno che non sia imposta per legge.

CAPITOLO V – Durata - scioglimento

Articolo 18 – Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 19 – Scioglimento

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, nomina uno o più liquidatori e dispone in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio deve essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.

VARIE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.